

2674
3
28/10/2020

STATUTO

GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE E ASSISTENZA, COLLE DI COMPITO,
CASTELVECCHIO DI COMPITO E RUOTA – ODV

ART.1

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE AVENTE LA SEGUENTE DENOMINAZIONE: "GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE E ASSISTENZA COLLE DI COMPITO, CASTELVECCHIO DI COMPITO E RUOTA – ODV" DI SEGUITO PER BREVEITA' DENOMINATA "ASSOCIAZIONE", CON SEDE LEGALE IN CAPANNORI (LU) FRAZIONE COLLE DI COMPITO VIA NUOVA N. 1, VIENE A MODIFICARE LO STATUTO IN VIGORE E LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN QUANTO COMPATIBILE, DEL CODICE CIVILE E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

ART.2

L'ASSOCIAZIONE COSTITUITA ORIGINARIAMENTE NEL 1974 COME "GRUPPO AUTONOMO DONATORI DI SANGUE E ASSISTENZA" E SUCCESSIVE MODIFICHE OPERA ALLO SCOPO DI INCREMENTARE IL SENSO UMANITARIO E LA SOLIDARIETA' IN FAVORE DEI DEBOLI, DEI MALATI E DEGLI ANZIANI; NON HA SCOPO DI LUCRO E PERSEGUE FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO PREVALENTEMENTE IN FAVORE DI TERZI DI UNA O PIU' DELLE SOTTOELENCAATE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, AVVALENDOSI IN MODO PREVALENTE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DEI PROPRI ASSOCIATI O DELLE PERSONE ADERENTI AGLI ENTI ASSOCIATI:

- INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E 2 DELLA L. 328 DELL' 08/11/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 104 DEL 05/02/1992 E ALLA L. 112 DEL 22/06/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE;
- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/02/2001, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 129 DEL 06/06/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE INCLUSE ATTIVITA', ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;
- BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI DI CUI ALLA L. N. 166 DEL 19/08/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI A SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE, O DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

L'ASSOCIAZIONE CONCORRE AI FINI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE REGIONALE DELLA TOSCANA ATTRAVERSO:

- LA DONAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI;
- LA TUTELA DEI PROPRI DONATORI;
- L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI PROPAGANDA, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA SUI VALORI SOLIDARISTICI CHE SI ESPRIMONO NELLA DONAZIONE VOLONTARIA, PERIODICA, RESPONSABILE, ANONIMA E GRATUITA DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI;
- L'INVIO MEDIANTE CHIAMATA DEI DONATORI ISCRITTI IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI DEFINITI DAL COMITATO DI COORDINAMENTO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI PREDISPOSTA DAL CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS);
- SVOLGE ASSISTENZA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA AD AMMALATI IN STATO DI BISOGNO;
- METTE A DISPOSIZIONE VARIO MATERIALE SANITARIO (LETTI ORTOPEDICI, CARROZZINE, ETC.) IN BASE AI BISOGNI E ALLE NECESSITA' DELLA PROPRIA COMUNITA', COSI' COME LA DISPONIBILITA' DI POTER UTILIZZARE IL SERVIZIO CON IL CARRO FUNEBRE IN DOTAZIONE;
- ORGANIZZA ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI.

L' ASSOCIAZIONE PUO' ESERCITARE ANCHE ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO LA RICHIESTA A TERZI DI DONAZIONI, LASCITI E CONTRIBUTI DI NATURA NON CORRISPETTIVA, AL FINE DI FINALIZZARE LE PROPRIE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI VERITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I SOSTENITORI E CON IL PUBBLICO. L'ASSOCIAZIONE PUO' INFINE ESERCITARE, A NORMA DELL'ART. 6 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE, SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO A QUESTE ULTIME, SECONDO CRITERI E LIMITI DEFINITI CON APPOSITO DECRETO MINISTERIALE. LA LORO INDIVIDUAZIONE SARA' SUCCESSIVAMENTE OPERATA DA PARTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 3

IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI E' ILLIMITATO.

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME ASSOCIATO DOVRA' PRESENTARE DOMANDA SCRITTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO CONTENENTE:

- INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA;
- DICHIARAZIONE DI ESSERE A CONOSCENZA E ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE STATUTO, GLI EVENTUALI REGOLAMENTI E DI ATTENERSI ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI ASSOCIATIVI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA SULLA DOMANDA SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI, COERENTI CON LE FINALITA' PERSEGUITE E LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE SVOLTE.

LA DELIBERA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO E ANNOTATA, A CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, NEL LIBRO DEGLI ASSOCIATI.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ENTRO 60 GIORNI MOTIVARE LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI.

QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DALL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, CHI L'HA PROPOSTA PUO' ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI RIGETTO, CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, CHE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE.

LO STATUS DI ASSOCIATO HA CARATTERE PERMANENTE E PUO' VENIRE MENO SOLO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 5.

NON SONO PERTANTO AMMESSE ADESIONI CHE VIOLINO TALE PRINCIPIO, INTRODUCENDO CRITERI DI AMMISSIONE STRUMENTALI LIMITATIVI DI DIRITTI O A TERMINE.

L'ASSOCIAZIONE SI COMPONE DI 3 CATEGORIE DI ASSOCIATI: DONATORI DI SANGUE, SOCI ATTIVI PER L'ASSISTENZA E SOCI SOSTENITORI.

- DONATORI DI SANGUE: FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA TUTTI COLORO CHE NE FACCIANO SPECIFICA DOMANDA ED ABBIANO I REQUISITI SANITARI INDISPENSABILI ALLA DONAZIONE DEL SANGUE. IL DONATORE SVOLGERA' IL SUO COMPITO ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DI FRATERNITA' E DI GRATUITA', PERCIO' NON DOVRA' ACCETTARE COMPENSI PER LE SUE DONAZIONI, LE TRASGRESSIONI SARANNO MOTIVO DI ESPULSIONE DAL GRUPPO. IL DONATORE NON PUO' EFFETTUARE DONAZIONI PRIVATE SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GRUPPO. IL DONATORE PROFESSIONALE NON PUO' FARE PARTE DEL GRUPPO. IL DONATORE CHE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI CESSA L'ATTIVITA' DI DONAZIONE PUO' ESSERE DICHIARATO DIMISSIONARIO. I DONATORI CHE PER MOTIVI DA SALUTE O DI ETA' NON POTRANNO PIU' FARE DONAZIONI, MANTERRANNO I LORO DIRITTI COME MEMBRI ATTIVI NELLA CATEGORIA.
- ASSOCIATI ATTIVI PER L'ASSISTENZA: SONO COLORO CHE PRESTANO ASSISTENZA A CHI SI TROVA NEL BISOGNO E SI IMPEGNANO A PORTARE AIUTO AGLI ALTRI, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, COSI' COME STABILITO DA SPECIFICO REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- ASSOCIATI SOSTENITORI: SONO COLORO CHE NON POTENDO EFFETTUARE DONAZIONI DI SANGUE O PRESTARE ASSISTENZA, SI IMPEGNANO A VERSARE, A TITOLO DI CONTRIBUTO, UNA QUOTA MINIMA ANNUA STABILITA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO. GLI ASSOCIATI

NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE NON POSSONO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA NE PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITA' E PERDONO IL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI.

ART. 4

LE TRE CATEGORIE DI ASSOCIATI HANNO IL DIRITTO DI:

- PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE, ELEGGERE GLI ORGANI SOCIALI ED ESSERE ELETTI NEGLI STESSI;
- ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITA';
- FREQUENTARE I LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE;
- PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE;
- CONCORRERE ALL' ELABORAZIONE ED APPROVARE IL PROGRAMMA DI ATTIVITA';
- ESSERE RIMBORSATI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE;
- PRENDERE VISIONE DEI BILANCI E CONSULTARE I LIBRI ASSOCIATIVI CON PREAVVISO SCRITTO AL PRESIDENTE DI ALMENTO 15 GIORNI.

TUTTI GLI ASSOCIATI HANNO L'OBLIGO DI:

- RISPETTARE IL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTI INTERNI;
- SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' IN MODO PERSONALE, SPONTANEO, GRATUITO, SENZA FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO.

ART. 5

LA QUALIFICA DI ASSOCIATO DECADE PER MORTE, RECESSO O ESCLUSIONE.

L'ASSOCIATO CHE CONTRAVVIENE GRAVEMENTE AGLI OBBLIGHI DEL PRESENTE STATUTO, AGLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI, E ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, OPPURE ARRECA DANNI MATERIALI O MORALI DI UNA CERTA GRAVITA' ALL'ASSOCIAZIONE PUO' ESSERE ESCLUSO DALL'ASSOCIAZIONE MEDIANTE DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSUNTA CON VOTO SEGRETO E DOPO AVER ASCOLTATO LE GIUSTIFICAZIONI DELL'INTERESSATO. LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DOVRA' ESSERE ADEGUATAMENTE COMUNICATA ALL'ASSOCIATO IL QUALE, NEL TERMINE DI 30 GIORNI, POTRA' FAR RICORSO ALL' ASSEMBLEA CHE DECIDERA' SULL' ESPULSIONE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

L'ASSOCIATO PUO' SEMPRE RECEDERE DALL'ASSOCIAZIONE COMUNICANDO IN FORMA SCRITTA LA SUA DECISIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE DOVRA' ADOTTARE APPOSITA DELIBERA DA COMUNICARE ADEGUATAMENTE ALL'ASSOCIATO.

I DIRITTI DELL'ASSOCIATO NON SONO TRASFERIBILI. LE SOMME VERSATE A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA NON SONO RIMBORSABILI, RIVALUTABILI E TRASMISSIBILI. GLI ASSOCIATI CHE ABBIANO CESSATO DI APPARTENERE ALL'ASSOCIAZIONE NON POSSONO VANTARE ALCUN DIRITTO SUL PATRIMONIO DELLA STESSA.

ART.6

SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 7

L'ASSEMBLEA E' IL MASSIMO ORGANO DEL GRUPPO ED E' COSTITUITA DA TUTTI GLI ASSOCIATI.

NELL'ASSEMBLEA HANNO DIRITTO DI VOTO TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI NEL LIBRO DEGLI ASSOCIATI DA ALMENO 3 MESI. CIASCUN ASSOCIATO HA DIRITTO AD UN VOTO E PUO' FARSI RAPPRESENTARE DA ALTRO ASSOCIATO MEDIANTE DELEGA SCRITTA, ANCHE IN CALCE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E COSI' COME MEGLIO INDIVIDUATO NELL'ART. 24 CODICE TERZO SETTORE COMMA 2, 3 E 4. OGNI ASSOCIATO PUO' AVERE UNA SOLA DELEGA. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AVVIENE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CONTENENTE IL LUOGO, LA DATA E L'ORA DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE E L'ORDINE DEL GIORNO, ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DAL LIBRO DEGLI ASSOCIATI.

L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO. L'ASSEMBLEA DEVE INOLTRE ESSERE CONVOCATA QUANDO IL CONSIGLIO DIRETTIVO NE RAVVISA LA NECESSITA' O QUANDO NE E' FATTA RICHIESTA MOTIVATA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ASSOCIATI.

L'ASSEMBLEA HA LE SEGUENTI COMPETENZE INDEROGABILI:

- NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO;

- DELIBERA SULLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO;
- DELIBERA SULL'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI;
- DELIBERA LO SCIoglimento, LA TRASFORMAZIONE, LA FUSIONE O LA SCISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE;
- DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E PROMUOVE AZIONI DI RESPONSABILITA' NEI LORO CONFRONTI;
- DELIBERA SULLA ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI;
- DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO ALLA SUA COMPETENZA.

L' ASSEMBLEA E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEGLI ASSOCIATI, IN PROPRIO O PER DELEGA, E IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI PRESENTI.

L' ASSEMBLEA DELIBERA A MAGGIORANZA DI VOTI. NELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E IN QUELLE CHE RIGUARDANO LA LORO RESPONSABILITA', GLI AMMINISTRATORI NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

PER MODIFICARE LO STATUTO E' RICHIESTA LA PRESENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEGLI ASSOCIATI ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

PER DELIBERARE LO SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E' RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEGLI ASSOCIATI.

L' ASSEMBLEA CHE ELEGGE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRA' TENERE DEBITAMENTE CONTO DELLE QUOTE RISERVATE ALLE SINGOLE FRAZIONI DI COLLE, CASTELVECCHIO E RUOTA COME SPECIFICATO NEL SUCCESSIVO ART. 8 E POTRA' NOMINARE UN COMITATO CHE PROVVEDERA' ALLA FORMAZIONE DELLA LISTA ELETTORALE E ORGANIZZERA' LA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.

I COMPONENTI DEL COMITATO ELETTORALE NON POSSONO CANDIDARSI COME CONSIGLIERI.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO OPERA IN ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' E DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL' ASSEMBLEA ALLA QUALE RISPONDE DIRETTAMENTE E DALLA QUALE, PER GRAVI MOTIVI, PUO' ESSERE REVOCATO.

E' COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TUTTO QUANTO NON SIA PER LEGGE O PER STATUTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL' ASSEMBLEA O AD ALTRI ORGANI ASSOCIATIVI.

IN PARTICOLARE, E TRA GLI ALTRI SONO COMPITI DI QUESTO ORGANO:

- ESEGUIRE LE DELIBERE DELL' ASSEMBLEA;
- FORMULARE I PROGRAMMI DI ATTIVITA' SULLA BASE DELLE LINEE APPROVATE DALL' ASSEMBLEA;
- APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO E PREDISPORRE L'EVENTUALE BILANCIO SOCIALE;
- PREDISPORRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI ALL' ASSEMBLEA SULLA PREVISIONE E SULLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL' ESERCIZIO;
- DELIBERARE L' AMMISSIONE E L' ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI;
- DELIBERARE LE AZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI;
- DELIBERARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE;
- CURARE LA GESTIONE DI TUTTI I BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' O AFFIDATI;
- NOMINARE IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL CASSIERE E CONCEDERE SPECIFICHE DELEGHE AI CONSIGLIERI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' FORMATO DA QUINDICI COMPONENTI COSI' SUDDIVISI PER LE SINGOLE FRAZIONI: OTTO PER COLLE DI COMPITO, QUATTRO PER CASTELVECCHIO DI COMPITO E TRE PER RUOTA.

VENENDO MENO PER QUALSIASI MOTIVO UN CONSIGLIERE SUBENTRA L' ASSOCIATO RISULTATO IN LISTA ELETTORALE IL PRIMO DEI NON ELETTI, SEMPRE RISPETTANDO LA QUOTA ATTRIBUITA A CIASCUNA DELLE TRE FRAZIONI.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE RESTA IN CARICA 3 ANNI E I SUOI MEMBRI SONO RIELEGGIBILI. SI APPLICA L'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE RIGUARDO ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA.

IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ORDINARIAMENTE UNA VOLTA AL MESE E QUANDO NE FACCIA RICHIESTA IL PRESIDENTE O ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI.

IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO QUANDO E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERE SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

GLI AMMINISTRATORI ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO NOMINA DEVONO CHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE, SPECIFICANDO SE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DISGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI E' GENERALE, PERTANTO LE LIMITAZIONI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI SE NON SONO ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO O SE NON SI PROVA CHE I TERZI NE ERANO A CONOSCENZA.

ART. 9

IL PRESIDENTE RAPPRESENTA LEGALMENTE L'ASSOCIAZIONE NEI RAPPORTI INTERNI ED IN QUELLI ESTERNI, NEI CONFRONTI DI TERZI ED IN GIUDIZIO E STIPULA GLI ATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE IMPEGNANO L' ASSOCIAZIONE ALL' ESTERNO.

CON FIRMA CONGIUNTA AL CASSIERE SIA NELL' ORDINARIA CHE NELLA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE OPERA CON L' ISTITUTO DI CREDITO STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

IL PRESIDENTE VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E DURA IN CARICA QUANTO L' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E PUO' CESSARE PER SCADENZA DEL MANDATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE O PER REVOCA A SEGUITO DI GRAVI MOTIVI DELIBERATA DALL' ASSEMBLEA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE L' ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 10

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN OGNI SUA ATTRIBUZIONE OGNI QUALVOLTA QUESTI SIA IMPOSSIBILITATO NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 11

IL SEGRETARIO COADIUVA IL PRESIDENTE, REDIGE I VERBALI DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, TIENE AGGIORNATO IL LIBRO DEGLI ASSOCIATI, PREDISPONE LE VARIE RICEVUTE, PROVVEDE AL DISBRIGO DELLA CORRISPONDENZA ED E' RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO, PREDISPONE IN COLLABORAZIONE CON IL CASSIERE IL RENDICONTO ANNUALE.

ART. 12

IL CASSIERE PROVVEDE ALLA TENUTA DEI REGISTRI DELLA CONTABILITA', ESEGUE I PAGAMENTI RELATIVI ALLE SPESE AUTORIZZATE, PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DELLE VARIE ENTRATE, PREDISPONE IN COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO IL RENDICONTO ANNUALE. CON FIRMA CONGIUNTA AL PRESIDENTE SIA NELL' ORDINARIA CHE NELLA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE OPERA CON L' ISTITUTO DI CREDITO STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 13

IL PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE, COMPRENSIVO DI EVENTUALI RICAVI, RENDITE, PROVENTI ED ALTRE ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE E' UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STATUTARIE AI FINI DELL' ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE.

L' ASSOCIAZIONE PUO' TRARRE LE RISORSE ECONOMICHE, NECESSARIE AL SUO FUNZIONAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', DA FONTI DIVERSE, QUALI: QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI, DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI, RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI NONCHE' DALLE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE, DI CUI ALL' ART. 6 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.

PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PRESTATE, L' ASSOCIAZIONE PUO' RICEVERE SOLTANTO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE.

ART.14

L' ASSOCIAZIONE HA IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI ED AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATE, AI PROPRI ASSOCIATI, LAVORATORI E COLLABORATORI, AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, ANCHE NEL CASO DI RECESSO O DI OGNI ALTRA IPOTESI DI SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

ART. 15

L' ASSOCIAZIONE DEVE REDIGERE IL BILANCIO ANNUALE CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO DI OGNI ANNO. E' PREDISPOSTO DAL CASSIERE E DAL SEGRETARIO, DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E DALLA ASSEMBLEA ENTRO 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOCUMENTA IL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE ATTIVITA' DIVERSE DI CUI ALL' ART. 2 A SECONDA DEI CASI, NELLA RELAZIONE DI MISSIONE O IN UNA ANNOTAZIONE IN CALCE AL RENDICONTO PER CASSA O NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

ART. 16

I VOLONTARI SONO PERSONE CHE PER LORO LIBERA SCELTA SVOLGONO, PER IL TRAMITE DELL' ASSOCIAZIONE, ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COMUNITA' E DEL BENE COMUNE, METTENDO A DISPOSIZIONE IL PROPRIO TEMPO E LE PROPRIE CAPACITA'. LA LORO ATTIVITA' DEVE ESSERE SVOLTA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, SENZA FINI DI LUCRO, NEANCHE INDIRETTI, ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA'. L' ATTIVITA' DEI VOLONTARI NON PUO' ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO, NEPPURE DAI BENEFICIARI.

AI VOLONTARI POSSONO ESSERE RIMBORSATE DALL' ASSOCIAZIONE SOLTANTO LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER L' ATTIVITA' PRESTATI, ENTRO LIMITI MASSIMI E ALLE CONDIZIONI PREVENTIVAMENTE STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO; SONO IN OGNI CASO VIETATI RIMBORSI DI TIPO FORFETTARIO.

LE SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI POSSONO ESSERE RIMBORSATE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DALL' ART. 17 DEL D.LG. 3 LUGLIO 2017 N. 117.

LA QUALITA' DI VOLONTARIO E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO RETRIBUITO CON L' ASSOCIAZIONE.

L' ASSOCIAZIONE DEVE ASSICURARE I VOLONTARI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, NONCHE' PER LA RESPONSABILITA' VERSO I TERZI.

ART. 17

L' ASSOCIAZIONE PUO' ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI O AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA AI SENSI DELL' ART. 16 E 17 DEL D.LG. 3 LUGLIO 2017 N. 117.

ART. 18

IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE, IL PATRIMONIO RESIDUO E' DEVOLUTO, PREVIO PARERE POSITIVO DELL' UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, DA QUANDO SARA' OPERATIVO, E SALVA DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE, AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O AD ALTRE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN IDENTICO O ANALOGO SETTORE, NELLE MORE DELLA PIENA OPERATIVITA' DEL SUDETTO UFFICIO.

L' ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIU' LIQUIDATORI PREFERIBILMENTE SCELTI TRA I PROPRI ASSOCIATI.

ART. 19

PER QUANTO NON E' ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, DAGLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI E DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL D.LG. 3 LUGLIO 2017 N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E, IN QUANTO COMPATIBILE, DAL CODICE CIVILE.